

Assicurazione sulla vita
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

EUROVITA
Valore alle tue prospettive

Impresa che realizza il prodotto: Eurovita S.p.A.
Prodotto: Eurovita Personal Plan
Contratto Unit linked (Ramo Assicurativo III)

Data di aggiornamento: 10 marzo 2021
Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Eurovita S.p.A. – Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 – 20141 Milano – Servizio Clienti: tel. + 39 035 80 32 572 – sito internet: www.eurovita.it – e-mail/PEC: servizioclienti.eurovita@legalmail.it

Eurovita S.p.A. appartiene al gruppo assicurativo denominato "Gruppo Eurovita" ed è soggetta alla direzione ed al coordinamento della società Eurovita Holding S.p.A.. L'Impresa ha sede legale e direzione generale in Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 – 20141 Milano – tel. + 39 02 57441 - sito internet: www.eurovita.it – e-mail/PEC: eurovita@legalmail.it. Eurovita S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/4/1992) ed è iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese di Assicurazione IVASS al n. 1.00104.

Si riportano i dati relativi all'ultimo bilancio approvato dall'Impresa riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Patrimonio netto dell'Impresa: Euro 568.345.573 (di cui capitale sociale: Euro 90.498.908 e totale delle riserve patrimoniali: Euro 446.119.521).

Si rinvia al sito www.eurovita.it/chiamo/bilanci per la relazione di solvibilità e la condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR).

Requisito patrimoniale di solvibilità: Euro 518.581.430

Requisito patrimoniale minimo: Euro 233.361.643

Fondi propri ammissibili alla copertura dei requisiti patrimoniali:

- fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità: Euro 687.939.692

- fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo: Euro 620.087.635

Indice di solvibilità riferito alla gestione vita: 133%

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Prestazione principale

Prestazioni direttamente collegate al valore delle quote degli OICR

Il valore delle prestazioni del contratto dipende dal valore delle quote degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR – di seguito "fondi esterni") in cui il Contraente decide di investire il premio. I fondi esterni disponibili per il prodotto sono indicati nell'"Elenco dei fondi oggetto di investimento" allegato alle Condizioni di Assicurazione.

Il valore delle prestazioni, considerate la variabilità del valore delle quote dei fondi esterni, non è predeterminato e potrebbe essere inferiore ai premi versati.

I Regolamenti dei fondi esterni/Statuto della Sicav sono pubblicati sul sito www.eurovita.it

Nel corso della durata del contratto, indipendentemente dai fondi esterni scelti dal Contraente, l'Impresa effettua

un'Attività di gestione periodica e un'Attività di salvaguardia del contratto che possono modificare la composizione dell'investimento iniziale, attraverso operazioni di *switch* effettuate autonomamente dall'Impresa.

Il Gruppo Eurovita integra i criteri di sostenibilità relativi alle tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG), nei propri processi di business, in particolare nel processo di investimento relativo alla selezione delle opportunità di investimento e nel monitoraggio del portafoglio attivi. A tal fine, si è dotato di una specifica Politica di Investimento Sostenibile. Tale Politica definisce nel dettaglio le regole e gli impegni che mirano al raggiungimento di un'elevata qualità complessiva degli asset investiti in termini di sostenibilità. La strategia di Investimento Sostenibile viene attuata tramite l'adozione di liste di esclusione che limitano l'universo investibile, l'integrazione di criteri ESG nelle analisi finalizzate alle scelte di investimento, il monitoraggio e l'investimento in strumenti di debito associati al finanziamento di progetti con ricadute positive in termini ambientali e sociali (ad esempio Green bond e Social bond) e la mappatura dei fondi di case terze attraverso la condivisione con gli Asset Managers di una specifica due diligence che indagli in merito all'integrazione di analisi ESG nei processi di investimento. L'engagement delle controparti riveste un ruolo decisivo nel piano d'azione della Politica di Investimento di Eurovita.

Il prodotto promuove tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, attraverso la proposta di investimento in fondi che dichiarano nella propria documentazione legale di perseguire una strategia incentrata su fattori di sostenibilità. Tra questi si possono includere fondi che integrano fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) nel proprio processo di investimento, fondi con strategia "impact investing", che investono in progetti ad altro valore socio ambientale, con un ritorno finanziario ed effetti misurabili, oppure fondi tematici, che investono in società operanti in ambiti specifici dell'economia sostenibile come l'ambiente, il cambiamento climatico, l'efficienza energetica, le risorse idriche. Per maggiori informazioni si rinvia al KIID dei singoli fondi, inclusi nel set informativo.

Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa pagherà ai Beneficiari un importo pari al controvalore delle quote maggiorato di una percentuale che varia in base all'età dell'Assicurato al momento del decesso, come segue:

Età dell'Assicurato al decesso	Maggiorazione
Da 18 a 34 anni	5%
Da 35 a 44 anni	3%
Da 45 a 54 anni	1%
Da 55 a 64 anni	0,50%
Da 65 a 74 anni	0,10%
Da 75 anni e oltre	0,01%

La maggiorazione complessivamente riconosciuta per la prestazione principale non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000.

L'operazione di disinvestimento derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni è effettuata il primo venerdì lavorativo successivo alla data in cui l'Impresa ha ricevuto il certificato di decesso dell'Assicurato (c.d. *giorno di riferimento* dell'operazione).

Il controvalore delle quote acquisite con ciascun premio, ai fini della determinazione del valore della prestazione principale, si determina moltiplicando il numero di quote detenute per il valore unitario di ciascuna quote assegnato all'operazione, al netto dell'eventuale pro-quota della commissione di gestione e altri eventuali costi pro-rata non ancora prelevati sul contratto.

In caso di fondo esterno, il valore della quota è assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav o, in caso di fondi esterni di tipo "ETF", il valore unitario delle quote assegnato equivale al "prezzo di riferimento" determinato dal mercato ETFplus. L'Impresa rileva il valore unitario delle quote dei fondi esterni, relativo al giorno di riferimento, settimanalmente.

Prestazioni accessorie e/o complementari

Il prodotto non prevede prestazioni accessorie e/o complementari.

Inoltre, in corso di contratto, il Contraente può modificare i termini del contratto, mediante l'esercizio delle seguenti opzioni contrattuali:

Switch

Il Contraente ha la facoltà di effettuare operazioni di *switch* delle quote da un fondo ad un altro. L'operazione di *switch* viene effettuata disinvestendo tutte le quote attribuite al contratto nel *giorno di riferimento* e reinvestendole, il medesimo giorno, nei nuovi fondi secondo la nuova scelta dal Contraente.

Il *giorno di riferimento* per l'operazione di *switch*, che presuppone un disinvestimento e un contestuale investimento in quote di fondi esterni, coincide con il venerdì lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte dell'Impresa, della richiesta scritta.

Il Contraente può richiedere l'operazione di *switch* in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi, mediante l'apposito modulo disponibile presso il distributore oppure mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata all'Impresa.

Opzione di conversione del valore di riscatto in rendita

Il Contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano trascorsi cinque

anni dalla data di decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in rendita per soddisfare un'esigenza previdenziale, che si rivaluta annualmente, pagabile in rate trimestrali posticipate.

Il Contraente potrà richiedere una delle seguenti opzioni di rendita:

- *rendita vitalizia*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita;
- *rendita reversibile*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dal Contraente;
- *rendita certa e poi vitalizia*: verrà corrisposta all'Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l'Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dal Contraente per il periodo rimanente.

L'opzione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 500. Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di conversione sottoscritta dal Contraente ed è calcolato in funzione dell'età dell'Assicurato. Tale rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzione dell'importo di rata raggiunto.

Durante la fase di erogazione la rendita non potrà essere riscattata ed il contratto, in caso di rendita non reversibile, si riterrà estinto con il decesso dell'Assicurato.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati eventi diversi da quelli indicati nella sezione "Quali sono le prestazioni?". Inoltre non è assicurabile il soggetto che al momento della decorrenza del contratto abbia un'età inferiore ai 18 anni o un'età superiore ai 64 anni compiuti.



Ci sono limiti di copertura?

La maggiorazione massima complessivamente riconosciuta in caso di decesso dell'Assicurato è pari a Euro 50.000.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Che cosa devo fare in caso di evento?

Denuncia: la richiesta di liquidazione delle prestazioni deve essere inoltrata ad Eurovita S.p.A. tramite il modulo prestampato presso la Società distributrice oppure tramite lettera raccomandata A.R. indirizzata a Eurovita S.p.A. - Ufficio Riscatti - Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano.

Alla richiesta di liquidazione della prestazione assicurativa derivante dal decesso dell'Assicurato devono essere allegati i seguenti documenti:

- Atto notorio in originale oppure copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale con relativa apposizione della marca da bollo (richiedibile anche presso il Comune di residenza) recante le seguenti informazioni: 1) se il defunto ha lasciato o meno testamento; 2) in presenza di testamento, copia autentica del testamento pubblicato ai termini di legge, e si dichiara che tale testamento è, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'ultimo, valido e non impugnato; 3) in assenza di testamento, elenco degli eredi legittimi;
- Copia del certificato o autocertificazione di esistenza in vita dei Beneficiari;
- Copia del certificato di decesso dell'Assicurato;
- Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari;
- Nel caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta;
- Modulo dell'Impresa per l'identificazione e l'adeguata verifica del Beneficiario, in originale.

Inoltre, in tutti i casi in cui il Beneficiario di polizza sia una persona giuridica, la documentazione sopra elencata dovrà essere integrata con:

- Copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità della persona autorizzata ad eseguire l'operazione richiesta;
- Copia del documento di identità e del codice fiscale del titolare effettivo;
- Copia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante;
- In caso di modifiche alle deleghe e ai poteri e/o specimen di firma, Verbale di Assemblea o Consiliare contenente le modifiche/delibere intervenute;
- Se il Beneficiario è società fiduciaria o esercitante attività di impresa, Visura Camerale valida entro 6 mesi;

	<p>- Se il Beneficiario NON è esercitante attività di impresa: a) Estratto o Certificato di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche b) Copia dello Statuto Sociale e/o Atto costitutivo e/o Regolamento;</p> <p>- Se il Beneficiario è un Ente Religioso: a) Copia dello Statuto Sociale e/o Atto costitutivo e/o Regolamento b) il riconoscimento dell'Ente da parte dell'Autorità Ecclesiastica a cui appartiene e autorizzazione del Ministero degli interni c) Consenso del Consiglio degli Affari Economici o Licenza dell'Ordinario Diocesano o Licenza del Superiore Competente e dell'Ordinario Diocesano.</p> <p>La documentazione non sarà richiesta dall'Impresa qualora ne fosse già in possesso e risulti ancora in corso di validità. L'Impresa si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.</p> <p>Prescrizione: se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari dei contratti che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui matura il termine di prescrizione.</p> <p>Erogazione della prestazione: l'Impresa esegue il pagamento della prestazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione completa, previo accertamento delle condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali a favore dei Beneficiari.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>I premi - al netto di eventuali costi - verranno investiti, secondo la scelta del Contraente, in quote di fondi esterni (OICR) elencati nell' "Elenco dei fondi oggetto di investimento" allegato alle Condizioni di Assicurazione.</p> <p>Il Contraente può infatti scegliere di ripartire il capitale investito derivante dai premi versati secondo il profilo di rischio desiderato, combinando liberamente i fondi esterni, secondo percentuali a sua scelta, con un massimo di 40 fondi per contratto (c.d. <i>combinazione libera</i>) e con un limite minimo per fondo pari a Euro 500.</p> <p>Al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, il Contraente definisce il piano dei versamenti, scegliendo:</p> <p>1) <i>la durata del piano espressa in annualità di premio:</i> il contratto prevede durate del piano fisse di 11, 16 o 21 annualità di premio. La durata del piano viene scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta; in ogni caso la durata massima del piano non deve superare la differenza tra 75 anni e l'età dell'Assicurato al momento della decorrenza del contratto;</p> <p>2) <i>l'importo del premio annuo</i> che resterà fisso per tutta la durata del piano.</p> <p>Al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta è previsto il pagamento del primo premio annuo in un'unica soluzione.</p> <p>I premi annui successivi al primo saranno versati in più rate con cadenza mensile.</p> <p>Con la sottoscrizione del piano il Contraente si impegna a versare un premio annuo di importo minimo variabile in base alla durata del piano scelta al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta:</p> <table border="1" data-bbox="539 1756 1347 1912"> <thead> <tr> <th rowspan="2">durata del piano</th> <th colspan="2">importo del premio annuo</th> </tr> <tr> <th>Min.</th> <th>Max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 annualità</td> <td>Euro 2.400</td> <td>Euro 10.000</td> </tr> <tr> <td>16 annualità</td> <td>Euro 2.100</td> <td>Euro 10.000</td> </tr> <tr> <td>21 annualità</td> <td>Euro 1.800</td> <td>Euro 10.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'importo del premio annuo dovrà comunque essere un multiplo di 12.</p> <p>Oltre al pagamento del primo premio annuo, il Contraente effettuerà i versamenti previsti dal piano scelto al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, frazionando in rate mensili.</p> <p>Il mese di inizio della rateazione coinciderà con il mese in cui l'Impresa avrà, entro il giorno 15, la disponibilità della prima rata del secondo premio annuo.</p>	durata del piano	importo del premio annuo		Min.	Max	11 annualità	Euro 2.400	Euro 10.000	16 annualità	Euro 2.100	Euro 10.000	21 annualità	Euro 1.800	Euro 10.000
durata del piano	importo del premio annuo														
	Min.	Max													
11 annualità	Euro 2.400	Euro 10.000													
16 annualità	Euro 2.100	Euro 10.000													
21 annualità	Euro 1.800	Euro 10.000													

	<p>Il giorno di inizio della rateazione coinciderà con il <i>giorno di riferimento</i> dell'operazione di investimento della prima rata del secondo premio annuo (c.d. <i>data di inizio della rateazione</i>).</p> <p>E' inoltre facoltà del Contraente effettuare dei versamenti aggiuntivi una tantum di importo minimo pari a Euro 150.</p> <p>Il totale dei premi aggiuntivi <i>una tantum</i> versati nel periodo di rateazione di ciascun premio annuo non può in alcun caso essere superiore al 150% dell'importo dello stesso premio annuo.</p> <p>Il pagamento delle rate verrà effettuato con valuta 15 di ogni mese.</p> <p>Il pagamento dei premi deve essere effettuato esclusivamente dal Contraente tramite le seguenti modalità.</p> <p>Il primo premio annuo ed eventuali premi aggiuntivi una tantum dovranno essere corrisposti tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bonifico bancario a favore di Eurovita S.p.A.; • assegno bancario non trasferibile intestato a Eurovita S.p.A.; • assegno circolare non trasferibile intestato a Eurovita S.p.A.; • tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dall'Impresa. <p>Le rate dei premi annui successivi al primo previsti dal piano dei versamenti dovranno essere corrisposti unicamente tramite autorizzazione permanente all'addebito periodico sul conto corrente bancario (mandato per addebito diretto SEPA) del Contraente.</p>
Rimborso	Il Contraente ha diritto al rimborso del premio nel solo caso in cui si avvale del diritto di revoca delle proposta di assicurazione, come indicato alla successiva sezione "Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?".
Sconti	Non sono previsti sconti di premio applicabili al presente contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?


Durata	La copertura assicurativa principale ha inizio dalla data di decorrenza del contratto. La copertura non ha una durata prefissata, ma termina al momento dell'estinzione del contratto stesso (che avviene a seguito di esercizio del diritto di recesso, risoluzione del contratto, riscatto totale del contratto o decesso dell'Assicurato).
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.




Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	<p>Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso, comunicando la propria volontà all'Impresa mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata a Eurovita S.p.A. - Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano.</p> <p>L'Impresa è tenuta a rimborsare le somme eventualmente pagate dal Contraente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.</p>
Recesso	<p>Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, comunicando la propria volontà all'Impresa mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a Eurovita S.p.A. - Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano.</p> <p>Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione.</p> <p>L'Impresa è tenuta a rimborsare al Contraente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, il controvalore delle quote attribuite al contratto al netto dell'eventuale pro-quota della commissioni di gestione non ancora prelevata dal contratto e maggiorato dei costi di caricamento eventualmente prelevati.</p> <p>Il controvalore delle quote attribuite al contratto è determinato con riferimento al primo venerdì lavorativo per l'Impresa successivo alla data in cui l'Impresa ha ricevuto la richiesta di recesso (c.d. <i>giorno di riferimento</i> dell'operazione).</p> <p>Si precisa che su tale controvalore l'Impresa ha già trattenuto la parte di premio a copertura del rischio connesso alla copertura assicurativa principale relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto nonché le spese sostenute per l'emissione del contratto.</p>

Risoluzione	<p>Il mancato pagamento dell'intero importo del secondo premio annuo comporta la risoluzione di diritto del contratto.</p> <p>Più specificatamente il contratto si risolve nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Contraente non abbia interamente corrisposto il secondo premio annuo decorsi ventiquattro mesi dalla data di inizio della rateazione; - il Contraente non abbia corrisposto alcuna rata di premio decorsi dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto e non abbia, entro lo scadere dei dodici mesi successivi, interamente corrisposto il secondo premio annuo. <p>La data di risoluzione coinciderà con il primo giorno di riferimento del mese successivo allo scadere del ventiquattresimo mese a decorrere, rispettivamente dalla data di inizio della rateazione o dalla data di decorrenza del contratto.</p> <p>In tale caso, l'Impresa restituirà al Contraente un importo pari al controvalore delle quote determinato alla data di risoluzione del contratto, diminuito dei costi di riscatto più elevati previsti per la durata del piano scelta, nonché dei costi di riscatto aggiuntivi previsti ed al netto delle eventuali imposte di legge.</p> <p>Eventuali premi aggiuntivi una tantum o rate di premio versate nel periodo saranno considerati dall'Impresa come versamento finalizzato al recupero delle rate mancanti. L'importo versato concorrerà quindi in diminuzione delle rate impagate.</p> <p>Nel caso specifico in cui il Contraente non abbia versato alcuna rata di premio nei primi dodici mesi di vita del contratto, ma recuperi interamente il versamento del secondo premio annuo entro scadere dei successivi dodici mesi, il contratto rimarrà in vigore.</p>
--------------------	--

 Sono previsti riscatti o riduzioni? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Valore di riscatto e riduzione	<p>Il riscatto totale può essere richiesto dal Contraente decorso il dodicesimo mese dalla data di inizio della rateazione.</p> <p>Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, verrà determinato moltiplicando il numero delle quote dei fondi esterni possedute al momento del riscatto per il valore unitario di ciascuna quota relativo al giorno di riferimento, diminuito sia dei costi di riscatto sia dei costi periodici.</p> <p>Si segnala che, nel caso in cui non siano state versate tutte le rate previste dal piano fino al momento del riscatto, l'Impresa tratterà dei costi di riscatto aggiuntivi per il mancato pagamento delle rate dovute.</p> <p>Il valore di riscatto, considerati la variabilità del valore delle quote ed i costi applicati, non è predeterminato e potrebbe essere inferiore ai premi versati.</p> <p>Il riscatto totale comporta la risoluzione del contratto.</p> <p>Il contratto non prevede valore di riduzione.</p>
Richiesta di informazioni	<p>Il Contraente può richiedere all'Impresa informazioni sul valore di riscatto ad un dato momento, inviando richiesta scritta firmata al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A. - Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.eurovita@legalmail.it.</p>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è destinato ad investitori Retail, Professionali e Controparti Qualificate. E' destinato ad investitori che perseguono un obiettivo di crescita del capitale investito e che sono in grado di tollerare almeno perdite limitate del capitale. Il prodotto nello specifico risponde anche alle esigenze di pianificazione successoria e di beneficio fiscale.</p> <p>In considerazione dell'elevato numero fondi combinabili liberamente in base alla scelta del Contraente, il prodotto può essere rivolto ad investitori con diversi livelli di conoscenza ed esperienza e con differenti propensioni al rischio, in funzione delle varie caratteristiche delle numerose opzioni di investimento sottoscrivibili, a fronte della consulenza prestata dall'intermediario.</p> <p>Questo prodotto è rivolto ad Assicurati di età compresa tra i 18 e i 64 anni, senza limitazioni in termini di profilo occupazionale o situazione familiare.</p>	



Quali costi devo sostenere?

Si rimanda al Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) per l'informativa dettagliata sui costi. In aggiunta alle informazioni già riportate sul KID, si evidenziano i seguenti costi:

Tabella sui costi per l'erogazione della rendita

In caso di esercizio dell'opzione di conversione del valore di riscatto in rendita, sulla rate della rendita saranno applicati i seguenti costi:

- costi applicati mediante prelievo sul rendimento di una Gestione Interna Separata dell'Impresa, in funzione del quale l'importo della rendita sarà rivalutato annualmente alla ricorrenza contrattuale. Il prelievo sul rendimento è rappresentato dalla differenza tra il tasso di rendimento realizzato e il tasso di rendimento retrocesso all'Assicurato.
- costi per l'erogazione della rendita, applicato per il servizio di pagamento della rendita sull'importo liquidato. Il costo è comunque incluso nel coefficiente di conversione del capitale costitutivo in rendita.

Frazionamento rendita	Trattenuto sul rendimento	Costo erogazione
Trimestrale	pari al 10% del rendimento realizzato con un minimo di 1%	1,25% su base annua

Costi di intermediazione: 60%

La percentuale indicata rappresenta la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Il prodotto non prevede alcuna garanzia di conservazione del capitale. Il valore del contratto è strettamente collegato al valore delle quote dei fondi esterni in cui è investito il premio e conseguentemente sia il valore della prestazione sia il valore di riscatto potrebbero anche essere inferiori ai premi versati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS

Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Avviando il procedimento dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), il quale decide la controversia anticipando quella che potrebbe essere la decisione del giudice. Il ricorso all'Arbitro può essere proposto solo in relazione a prodotti collocati da intermediari iscritti nella sezione D del RUI.

Il ricorso all'ACF può essere proposto personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore, secondo le modalità definite sul sito www.acf.consob.it.

Possono essere devolute all'Arbitro le controversie relative a:

- violazione da parte dell'Impresa obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza;
- liti transfrontaliere e controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013, purché la richiesta non riguardi somme di denaro superiori a 500.000,00 Euro e i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell' Impresa dei sud-detti obblighi.

Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

- a) non sono pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, avviate anche su iniziativa dell'Impresa e alle quali l'esponente abbia aderito;

	<p>b) è stato preventivamente presentato reclamo all' Impresa al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'Impresa abbia comunicato all'esponente le proprie determinazioni.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.</p>
--	---

REGIME FISCALE

<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>Le informazioni riportate in questa sezione fanno riferimento alla normativa fiscale vigente alla data di validità del presente Documento. In caso di variazione del regime fiscale l'Impresa applicherà la normativa di riferimento in vigore al momento del pagamento.</p> <p>Tassazione per i soggetti che non esercitano attività d'Impresa <u>Regime fiscale dei premi</u> Relativamente ai premi versati nel corso di ciascun anno, la vigente normativa fiscale riconosce il diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nei limiti stabiliti dalla normativa stessa, esclusivamente per la quota parte utilizzata per far fronte al rischio di mortalità prelevata dall'Impresa direttamente dal premio stesso. Se l'Assicurato è diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato sia fiscalmente a carico del Contraente. I premi versati dal Contraente per la sottoscrizione del contratto ed eventuali premi aggiuntivi sono esenti dall'Imposta sulle Assicurazioni (ex L. 1216/1961).</p> <p><u>Regime di tassazione delle somme percepite</u> Caso morte Le somme dovute dall'Impresa in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, non concorrono a formare l'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni. Di tali somme, i soli capitali percepiti a copertura del rischio demografico sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. E' quindi assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26% la parte di capitale derivante da redditi di natura finanziaria. L'aliquota è ridotta del 51,92% per la quota-parte di proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all'art. 168-bis del TUIR, c.d. <i>White List</i> (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>Caso vita Le somme corrisposte dall'Impresa in caso di riscatto della polizza da parte del Contraente sono tassate come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>se corrisposte in forma di capitale</u>, le somme liquidate per riscatto sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, applicata sulla differenza (se positiva) tra il valore di riscatto e l'ammontare dei premi versati, ridotta del 51,92% per la quota-parte di proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all'art. 168-bis del TUIR, c.d. <i>White List</i> (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. - <u>se corrisposte in forma di rendita vitalizia avente finalità previdenziale</u>, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 26%, limitatamente alla quota parte di ogni rata derivante dal rendimento maturato per ciascun periodo d'imposta successivo all'inizio della corresponsione, ridotto del 51,92% per la quota-parte dello stesso riferibile alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all'art. 168-bis del TUIR, c.d. <i>White List</i> (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota-parte di rendimento da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
--	--

Al momento della conversione del capitale maturato in rendita, viene applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, sulla differenza (se positiva) tra il valore capitale della rendita stessa e l'ammontare dei premi versati; tale differenza viene ridotta del 51,92% per la quota-parte di proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all'art. 168-bis del TUIR, c.d. *White List* (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Imposta di bollo

Le comunicazioni alla clientela, inviate almeno una volta l'anno (c.d. Documento Unico di Rendicontazione), sono soggette all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

L'imposta di bollo è applicata nella misura dello 0,20% su base annua (con limite massimo di € 14.000 se il Contraente è diverso da persona fisica) del valore di rimborso dei prodotti finanziari calcolati al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione.

Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione, l'imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all'atto del rimborso o riscatto. Le modalità attuative sono stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza.

Tassazione per i soggetti nell'esercizio dell'attività d'Impresa

Nel caso in cui il Contraente sia un soggetto che ha sottoscritto la polizza nell'esercizio dell'attività d'Impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) i proventi derivanti dalla polizza concorreranno alla formazione del reddito d'Impresa secondo le ordinarie regole di tassazione e non sarà applicata alcuna ritenuta alla fonte da parte dell'Impresa.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.